



INAPP

PUBLIC POLICY INNOVATION

**ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE**

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 15 del 21 giugno 2017

- **OGGETTO:** Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 Legge n. 240 del 30 dicembre 2010

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE il giorno 21 giugno 2017

Visti

il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e successive modificazioni ed integrazioni;

lo Statuto dell'ISFOL approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011;

l'articolo 4, co. 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 185, del 24 settembre 2016, recante Disposizioni integrative e correttive dei Decreti Legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, con cui l'ISFOL ha cambiato la propria denominazione in INAPP (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), rimanendo invariati tutti gli altri dati dell'Istituto;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2016 - registrato alla Corte dei Conti il 3 gennaio 2017 e trasmesso dal Ministero vigilante con nota n. 944 del 13 gennaio 2017 - di nomina a Presidente dell'INAPP del Prof. Stefano Sacchi;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 dicembre 2016 - trasmesso con nota n. 9843 del 13 dicembre 2016 - di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'INAPP;

il Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività e del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

la Delibera del Commissario Straordinario n. 2 del 28 gennaio 2016, avente ad oggetto "Indirizzi strategici anno 2016" ed in particolare l'Indirizzo strategico 2 "Organizzazione della ricerca".

la Legge n. 240 ex art. 22, del 30 dicembre 2010;

Ritenuto

necessario emanare un regolamento che disciplini le modalità di conferimento di assegni di ricerca;

Considerate le disponibilità di bilancio individuate a tal fine;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente delibera.

Per tutto quanto sopra espresso, che forma parte integrante del presente provvedimento, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,


D E L I B E R A

- di adottare il "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca" ai sensi dell'art. 22 Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, allegato alla presente delibera quale parte integrante.

Il Segretario
Isabella Aprea



Il Presidente
Prof. Stefano Sacchi



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30 DICEMBRE 2010**

ART.1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento di assegni, ex art. 22, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, per lo svolgimento di attività di ricerca in INAPP nell'ambito delle disponibilità di bilancio a tal fine individuate.
2. Gli assegni hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello specifico Programma/Progetto di ricerca alla cui realizzazione è collegata l'attivazione del singolo assegno.
3. L'attività di ricerca, a cui correlare il conferimento degli assegni, deve avere carattere continuativo e non occasionale, durata temporalmente definita e deve essere coerente con l'attività istituzionale dell'INAPP.
4. Non può formare oggetto degli assegni di cui al precedente comma 1 lo svolgimento di prestazioni di tipo amministrativo e di mero supporto tecnico, anche laddove le stesse abbiano natura informatica.
5. Il conferimento di assegni non determina in alcun modo l'accesso nei ruoli dell'INAPP. Gli stessi assegni di ricerca non configurano inoltre un rapporto di lavoro subordinato tra l'INAPP e gli assegnisti.
6. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - per "assegni", quelli di cui al precedente comma 1;
 - per "responsabile della ricerca", il dipendente INAPP, appartenente ad uno dei primi tre livelli professionali della classificazione del personale del comparto degli Enti ed Istituzioni di ricerca e sperimentazione, al quale, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dell'Istituto, è affidata la gestione del Programma/Progetto di ricerca nel cui ambito si svolge l'attività di collaborazione oggetto degli assegni, e che può, in relazione alla complessità del Programma/Progetto, affidare ad un tutor il coordinamento dell'attività dell'assegnista;
 - per "assegnista", il titolare degli assegni di cui al precedente comma 1.

ART.2

Criteri generali

1. Il conferimento degli assegni avviene previo svolgimento di procedure selettive che rispondano a criteri di pubblicità, trasparenza ed efficienza ed assicurino la valutazione comparativa dei candidati partecipanti alle medesime procedure.
2. L'INAPP, a tal fine, procede alla pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di bandi relativi a specifici Programmi/Progetti di ricerca dotati di propri finanziamenti e di ogni notizia agli stessi afferente.
3. Il conferimento degli assegni potrà essere altresì disposto a valere ed in applicazione di procedure selettive bandite ed espletate da altri enti di ricerca o università, pubblici e/o privati, previa attivazione di specifiche convenzioni tra l'Istituto e gli stessi soggetti.

ART.3

Attivazione degli assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca sono attivati nel rispetto della copertura finanziaria a tal fine assunta in bilancio.
2. Ogni anno l'INAPP determina le finalità, il numero, la durata e l'importo degli assegni di ricerca, articolato secondo le tre fasce di cui all'art. 11 del presente Regolamento, oltre alla relativa fonte di finanziamento, indicando se la fonte è il bilancio dell'Istituto e/o finanziamenti esterni.
3. Laddove nel corso dell'anno sorga l'esigenza di attivare ulteriori assegni di ricerca a fronte di programmi/progetti a finanziamento esterno inizialmente non previsti, si potrà eccezionalmente procedere all'attivazione degli stessi, previa verifica della relativa copertura finanziaria.

ART.4

Requisiti relativi agli assegnisti

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti esclusivamente a studiosi che abbiano conseguito o siano in procinto di conseguire il dottorato di ricerca.

2. I titoli conseguiti all'estero dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia.
3. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dall'INAPP o da altri enti ed istituzioni di ricerca ad eccezione di quelle concesse dall'INAPP o da altre istituzioni, nazionali o straniere, utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero.
4. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti dell'INAPP ed il personale di ruolo degli altri soggetti individuati all'art. 22, comma 1, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per l'assegnista laddove si tratti dipendente in servizio presso pubbliche amministrazioni.

ART.5

Durata degli assegni

1. L'assegno di ricerca avrà una durata compresa tra uno e tre anni e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore quattro anni, come previsto dall'art. 22, comma 3, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

ART.6

Selezione degli assegnisti

1. Gli assegni sono conferiti previo svolgimento di pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'INAPP, oltre che con eventuali ulteriori modalità che possano assicurarne la massima diffusione.
3. L'avviso di selezione contiene le seguenti indicazioni:
 - a. tema della ricerca;
 - b. specificazione dei titoli dei candidati e dell'area su cui dovranno vertere i titoli stessi;
 - c. importo e modalità di erogazione;
 - d. durata dell'assegno;
 - e. informazioni sulle specifiche funzioni da svolgere, sui diritti e doveri relativi alla posizione da ricoprire e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
 - f. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - g. la votazione minima richiesta sulla valutazione dei titoli per essere ammessi a sostenere il colloquio;
 - h. i titoli che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio, nonché i termini e le modalità della loro presentazione.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare la domanda secondo le modalità indicate nel bando. Alla domanda va allegato un curriculum dell'attività scientifica e un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti.
5. I candidati, a pena di esclusione, devono dimostrare l'equivalenza del titolo di studio eventualmente conseguito all'estero mediante la produzione del provvedimento che la riconosca, ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta di equivalenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, e che sono in corso le relative procedure.
6. Il termine per la presentazione della domanda, individuato dall'avviso, è di norma di trenta giorni e comunque non inferiore ai quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso.
7. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'INAPP può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

ART.7

Commissione giudicatrice

1. L'INAPP nomina, con provvedimento del Direttore Generale dell'Istituto, una Commissione, composta di volta in volta da esperti nelle diverse aree scientifiche, che opererà senza oneri aggiuntivi a carico del Bilancio dell'Istituto.

2. La Commissione, composta da tre o cinque membri, anche esterni, scelti tra esperti delle aree scientifiche interessate dal bando, è nominata dal Direttore Generale. La Commissione è coadiuvata da un dipendente con funzioni di segretario.
3. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del Programma/Progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi sia in Italia che all'estero.
4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e colloquio. Sono ammessi al colloquio i candidati per i quali sarà accertata, in base ai titoli presentati e all'attinenza degli stessi con l'attività di ricerca nel bando, un'elevata qualificazione.
5. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
6. La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni, salvo proroga motivata, dal termine per la presentazione delle domande.
7. L'INAPP approva la graduatoria di merito dei candidati, formata secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, con preferenza, a parità di punteggio, per il candidato più giovane di età.
8. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata con le stesse forme di pubblicità previste per il bando.
9. Nel caso di mancato inizio di attività o di rinuncia da parte del vincitore, in presenza di altri idonei in graduatoria, si procederà all'attribuzione dell'assegno secondo l'ordine della graduatoria.

ART.8

Conferimento assegni di ricerca

1. L'INAPP conferisce al vincitore un assegno di ricerca di durata pari a quella prevista nell'avviso di selezione, determinando le condizioni e le modalità della collaborazione e dandone comunicazione al vincitore medesimo, il quale, entro il termine stabilito, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione attestando, contestualmente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
2. Il rapporto di collaborazione tra l'assegnista e l'INAPP sarà formalizzato mediante la stipulazione di un apposito contratto.
3. L'assegnista svolge l'attività in condizione di autonomia, nei limiti del Programma/Progetto predisposto dal Responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
4. Gli assegni sono compatibili con altre fonti di reddito derivanti da lavoro autonomo a condizione che le corrispondenti prestazioni non interferiscano e non comportino conflitti di interesse con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno, non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'INAPP e si svolgano nei tempi e con le modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.

ART.9

Modalità di svolgimento del rapporto contrattuale

1. L'assegnista deve svolgere diligentemente, in osservanza dei principi di correttezza e buona fede, l'attività di ricerca nell'ambito del Programma/Progetto al quale partecipa, con esclusione di attività di produzione e/o di mero supporto tecnico o amministrativo, garantendo la propria presenza in osservanza delle indicazioni del Responsabile della ricerca, al fine del corretto svolgimento delle attività.
2. L'assegnista è tenuto a rispettare le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento delle attività di ricerca in INAPP.
3. L'INAPP è tenuto a fornire all'assegnista i mezzi disponibili ai fini della realizzazione del Programma/Progetto di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, la fruizione dei servizi tecnico-amministrativi, nonché quanto necessario allo svolgimento dell'attività, secondo le regole vigenti.

4. Il Responsabile della ricerca coordina lo svolgimento dell'attività dell'assegnista accertandosi che sia svolta secondo le modalità di cui al comma 1 e segnala ai competenti uffici dell'INAPP eventuali violazioni o inadempienze che possano dar luogo all'interruzione dell'assegno.

ART.10

Valutazione dell'attività svolta e dei risultati

1. L'assegnista è tenuto a predisporre una relazione conclusiva dell'attività di ricerca, che sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile della ricerca anche ai fini di un eventuale rinnovo dell'assegno.
2. Nel caso in cui l'assegno sia di durata superiore a un anno, l'assegnista è tenuto a predisporre una relazione annuale sull'attività svolta, che sarà valutata dal Responsabile della ricerca.
3. È fatta salva la facoltà del Responsabile della ricerca, in relazione alla complessità del Programma/Progetto, di concordare con l'assegnista una periodicità diversa di elaborazione delle relazioni di cui ai commi precedenti.

ART.11

Trattamento economico

1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca, al netto degli oneri a carico dell'INAPP, è determinato sino ad un massimo di 28 mila euro in relazione ai requisiti di accesso fissati dal bando, alla complessità del Programma/Progetto di ricerca e alle attività scientifiche da svolgere.
2. L'assegno viene corrisposto al beneficiario in rate mensili posticipate.
3. L'eventuale trattamento economico di missione, ove previsto dalla normativa vigente, è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti dell'INAPP, e con le medesime modalità previste dalla relativa regolamentazione vigente in Istituto.
4. L'INAPP provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca.

ART.12

Aspetti fiscali, previdenziali e assistenziali

1. Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4, Legge n. 476 del 13 agosto 1984, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, Legge n. 335 dell'8 agosto 1995e s.m.i.; si applicano altresì, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s.m.i..
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, è integrata dall'INAPP fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22, comma 6, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

ART.13

Sospensione ed estinzione dell'assegno di ricerca

1. L'attività di ricerca può essere sospesa, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave; l'erogazione dell'assegno è sospesa nei relativi periodi di assenza.
2. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca i candidati vincitori che, in assenza di gravi motivi debitamente comprovati, non facciano pervenire all'INAPP, entro il quindicesimo giorno successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione, la dichiarazione di accettazione o non si presentino entro i termini stabiliti per la sottoscrizione del contratto.
3. Decadono altresì dal diritto all'assegno coloro che forniscano false dichiarazioni o che omettano di segnalare eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, fatte salve ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.
4. L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi mancanze o di inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni del codice civile, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore fruizione dell'assegno, con motivato provvedimento.

5. La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile della ricerca ovvero la valutazione negativa sulle relazioni di cui all'art. 10 costituiscono causa di revoca dell'assegno.
6. I provvedimenti di decadenza e di revoca di cui ai commi 4 e 5 vengono adottati con provvedimento motivato, acquisita la relazione del Responsabile della ricerca e sentito l'assegnista.
7. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'INAPP e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, al sopraggiungere di cause di incompatibilità di cui all'art. 22, comma 3, Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e dell'art. 4, commi 4 e 5, del presente Regolamento.

ART.14

Recesso dal contratto

1. In caso di recesso antecedente alla naturale scadenza del contratto, il titolare dell'assegno è tenuto a dare un preavviso pari a trenta giorni con comunicazione scritta diretta all'Istituto ed al Responsabile della ricerca presso la quale svolge l'attività di ricerca.
2. Nell'ipotesi di recesso dell'assegnista per giustificato motivo, il termine da rispettare per il preavviso potrà, su istanza dell'interessato, essere ridotto.

ART.15

Rinnovo degli assegni

1. Gli assegni di cui al presente Regolamento, ove previsto dal bando di selezione, possono essere rinnovati su richiesta del Responsabile della ricerca in cui venga debitamente motivata l'esigenza di prosecuzione della collaborazione.
2. La richiesta di cui al precedente comma, che deve essere trasmessa agli uffici competenti almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assegno, deve essere corredata dalla relazione finale sull'attività svolta di cui all'art. 10.
3. L'INAPP, valutata la documentazione di cui ai commi precedenti e verificata la copertura finanziaria, approva il provvedimento di rinnovo.
4. In ogni caso la durata complessiva dell'assegno non potrà essere superiore ai limiti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART.16

Misure a tutela delle informazioni riservate

1. Gli assegnisti si impegnano a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza trattati e/ comunque acquisiti durante le attività di ricerca.
2. Le attività poste in essere in esecuzione del Programma/Progetto di ricerca che richiedano il trattamento dei dati personali sono svolte nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dal Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale ad esso allegato(all. A.3).
3. La diffusione dei dati e dei risultati delle attività di ricerca è effettuata nel rispetto delle disposizioni a tutela del segreto statistico e della riservatezza dei dati personali, e previa autorizzazione del Responsabile della ricerca.
4. Il Responsabile della ricerca a cui l'assegnista è assegnato è responsabile del trattamento dei dati trattati nello svolgimento dell'attività di ricerca e garantisce che l'attività di ricerca avvenga nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico (art. 9, D.Lgs n. 322/1989) e protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

ART.17

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dall'Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale dell'INAPP.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; a tal fine, pertanto, i candidati dovranno manifestare nella domanda di partecipazione alle procedure selettive il proprio assenso al trattamento dei loro dati personali, pena l'esclusione delle medesime procedure.
3. I dati personali dei candidati potranno essere comunicati a terzi unicamente per gli adempimenti di legge. I candidati godono dei diritti previsti dall'articolo 7 del suddetto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

4. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio dirigenziale Affari Generali e Personale dell'INAPP.

ART. 18

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni normative e collettive vigenti.